

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
BERSANI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*  
CIAMPI

98A6704

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1998.

Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, come modificati dall'art. 1, commi 3 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 1° febbraio 1996;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997, n. 137, che fa salvi i termini stabiliti dall'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997;

Tenuto conto della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato I, parti 1 e 2;

Sentita la conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;

Decreta:

*Articolo unico*

Le attività esistenti che rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, a seguito delle nuove disposizioni che variano la classificazione delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della

sanità 28 aprile 1997, devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1998

p. *Il Ministro dell'ambiente*  
CALZOLAIO

p. *Il Ministro dell'interno*  
BARBERI

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
BERSANI

98A6701

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 luglio 1998.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Torino.

### IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novem-